

Soluzione Futuro

Futuro Rendita

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo e a premio unico



Il presente fascicolo informativo, contenente

- informativa ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice Privacy)
- scheda sintetica
- nota informativa
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione interna separata Sistema Futuro
- glossario
- modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa.

un prodotto realizzato da
DWS Vita S.p.A.



Indice

Informativa ai sensi del D.lgs del 30 giugno 2003 n.196 (c.d.Codice Privacy) pag. 2

Futuro Rendita

Futuro Rendita a premio annuo

Scheda sintetica pag. 4

Nota informativa pag. 8

Condizioni di assicurazione pag. 27

Futuro Rendita a premio unico

Scheda sintetica pag. 35

Nota informativa pag. 39

Condizioni di assicurazione pag. 52

Regolamento della gestione separata Sistema Futuro pag. 57

Glossario pag. 59

Allegato A - Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate alla DWS Vita S.p.A. pag. 61

Modulo di proposta pag. 65

Informativa

ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice Privacy)

Ai sensi dell'art.13 del Codice Privacy la informiamo che i suoi dati personali formano o formeranno oggetto di trattamento da parte del titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

1. Categorie di dati

Si definisce **dato personale** qualunque informazione che consenta, anche indirettamente, l'identificazione della persona fisica, giuridica, ente o associazione a cui ci si riferisce detto dato personale. Si definisce **dato sensibile** il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche o l'adesione a partiti o sindacati. Si definisce **dato giudiziario** il dato personale idoneo a rivelare l'esistenza in capo all'Interessato di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del codice di procedura penale.

2. Fonti dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'Interessato o presso terzi, nel qual caso l'informativa è fornita all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

3. Finalità dei trattamenti dei dati personali e conseguenze del rifiuto di conferimento dei dati

Il Titolare effettua il trattamento per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da organi e autorità dello Stato o da organi di vigilanza e controllo (ad es. UIC, Banca d'Italia) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto pre contrattuale e contrattuale con l'Interessato. Per la conclusione ed esecuzione di alcune tipologie di contratti Le potranno essere richiesti, anche in fase pre-contrattuale, dei dati sensibili. **Il rifiuto a fornire i dati personali ed i dati sensibili, richiesti per le citate finalità, comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto pre-contrattuale, concludere e dare esecuzione al contratto.**

4. Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza

I soggetti a cui i dati trattati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, per le finalità del trattamento indicate, svolgono per conto del titolare compiti di natura tecnica od organizzativa o necessari per eseguire obblighi derivanti dalla legge, dal contratto o per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'Interessato. Tali soggetti potranno operare in qualità di incaricati o responsabili del trattamento dei dati, oppure come distinti ed autonomi titolari. Le categorie

di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza sono:

- autorità di vigilanza, autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, società di revisione contabile e di certificazione del bilancio, amministratori e sindaci;
- società o enti, pubblici o privati, banche, banche depositarie o corrispondenti, soggetti collocatori e canali di distribuzione, imprese di investimento, imprese assicuratrici, fondi pensione, che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi, previdenziali e di investimento, oltre che amministrativi;
- dipendenti della società e/o i promotori finanziari e produttori assicurativi;
- società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del titolare, quali ad es. servizi legali, di consulenza informatica, la liquidazione ed il pagamento di sinistri, perizie;
- organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo;
- società che forniscono attività di assistenza telefonica in sede di esecuzione di rapporti contrattuali intrattenuti dall'Interessato o per l'erogazione di servizi connessi con attività di fidelizzazione della clientela o che gestiscono operazioni a premi o concorsi o programmi di fedeltà connessi all'uso dei prodotti/ servizi richiesti;
- società od enti che svolgono servizi per l'acquisizione e la registrazione documentale (data entry), attività di scansione, fotoriproduzione, archiviazione della documentazione, attività di stampa, imbustamento, trasporto, smistamento ed invio delle comunicazioni indirizzate all'Interessato;
- società del gruppo di appartenenza, società controllanti, controllate e collegate, in Italia o all'estero.

6. Diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza relativamente alle modalità di trattamento, a società stabilite in paesi dell'Unione Europea e/o paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'Interessato

L'art. 7 del Codice Privacy, conferisce all'Interessato il diritto di ottenere dal Titolare la conferma, e l'eventuale comunicazione in forma intelligibile, dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; di avere indicazione dell'origine dei dati, nonché delle finalità, modalità e logica applicata al trattamento; di conoscere gli estremi identificativi del titolare e, se presenti, dei responsabili e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. **L'Interessato potrà esercitare i propri diritti e/o ottenere informazioni e ricevere gratuitamente l'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, rivolgendosi al responsabile del trattamento, o in mancanza, al Titolare.**

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è DWS Vita S.p.A. con sede in via M. Gioia n. 8, Milano (tel. 02 6299.1 fax 02.6299.4381 e-mail privacy.deam@db.com). Responsabile per il riscontro agli interessati, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 della legge, è Il Direttore Attuariato, Prodotti e Servizi.

Futuro Rendita

Scheda sintetica

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo.

ATTENZIONE: leggere attentamente la nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.

La presente scheda sintetica non sostituisce la nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

L'Impresa d'assicurazione è DWS Vita S.p.A., di seguito l'Impresa, avente socio unico, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Asset Management Italy S.p.A., società capogruppo appartenente al Gruppo Deutsche Bank.

1.b) Denominazione del contratto

Futuro Rendita

1.c) Tipologia di contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente, sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione, in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata "Sistema Futuro".

1.d) Durata

La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 2 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo avere versato almeno tre annualità di premio base (cfr. definizione al punto 1.e), nel caso in cui la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o almeno due annualità di premio base, nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 5 anni. Non è ammesso il riscatto parziale nel corso della durata del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Futuro Rendita prevede il versamento di un premio annuo costante ("premio base") di importo non inferiore a euro 600. Tale importo può essere aumentato, in occasione della ricorrenza annuale del contratto, tramite il versamento di "premi annui aggiuntivi", per un ammontare non inferiore a euro 50. Il contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno, ha inoltre la facoltà di effettuare "versamenti liberi integrativi" di importo non inferiore a euro 2.500.

2. Caratteristiche del contratto

Futuro Rendita è un prodotto assicurativo caratterizzato dalla finalità prevalente di costituire una rendita permanente integrativa del reddito o della pensione dell'assicurato. Il contratto prevede inoltre una copertura assicurativa in caso di morte dell'assicurato, mediante il pagamento ai beneficiari designati di un capitale.

Una parte del premio annuo versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita che sarà corrisposta alla scadenza del contratto.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto, contenuto nella sezione F della nota informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

L'Impresa garantisce la corresponsione all'assicurato, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto, di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate.

Prestazione in caso di decesso

Qualora l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, l'Impresa garantisce ai beneficiari designati la corresponsione di un importo pari alla somma dei premi versati rivalutati, al netto del diritto fisso e dei caricamenti riportati nel paragrafo "Costi" della nota informativa.

Opzioni contrattuali

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

L'Impresa provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte.

Tutte le forme di rendita previste dal presente contratto sono di tipo previdenziale, ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

Futuro Rendita prevede, in fase di accumulo dei premi annui e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico pari al 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa garantisce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattuale garantito, una volta dichiarate al contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente.

L'Impresa ha la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036G/1998 e previa comunicazione scritta al contraente. La modifica del tasso tecnico avrà effetto solamente sulle prestazioni di rendita determinate sulla base dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi effettuati successivamente alla comunicazione sopra citata e all'entrata in vigore della modifica, con le modalità descritte al punto 5 della nota informativa.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo complessivo dei premi lordi versati. I premi versati dal contraente rimangono acquisiti dall'Impresa nel caso in cui il contraente non abbia versato almeno tre annualità di premio base, per contratti di durata uguale o superiore a 5 anni, o nel caso in cui non abbia versato almeno due annualità di premio base, per contratti di durata inferiore a 5 anni e non abbia proceduto, per entrambe le durate contrattuali minime, alla riattivazione del contratto, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 10 delle condizioni di assicurazione.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurate sono regolate dall'articolo 1 delle condizioni di polizza ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 12 delle condizioni di polizza.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto, in caso di riscatto al 10° anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durata, età e sesso dell'assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo e al lordo dell'imposizione fiscale. Le seguenti tabelle sono state elaborate considerando i seguenti parametri:

Livelli di premio annuo: euro 750, euro 1.500, euro 3.000.

Durata del contratto: pari a 20 e 25 anni.

Sesso ed età dell'assicurato: maschio e femmina di 45 e 40 anni, in corrispondenza delle durate sopra definite.

Le percentuali riportate nelle due tabelle seguenti sono state calcolate esclusivamente per un periodo temporale coincidente con la durata del contratto.

Durata del contratto: 20 anni - Assicurato di 45 anni

Sesso assicurato	Premio annuo euro 750	Premio annuo euro 1.500	Premio annuo euro 3.000
Maschio	1,234%	1,202%	1,186%
Femmina	1,189%	1,157%	1,142%

Durata del contratto: 25 anni - Assicurato di 40 anni

Sesso assicurato	Premio annuo euro 750	Premio annuo euro 1.500	Premio annuo euro 3.000
Maschio	1,241%	1,216%	1,204%
Femmina	1,208%	1,183%	1,170%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Gestione Separata "Sistema Futuro"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	4,01%	3,21%	4,67%	2,50%
2003	4,13%	3,30%	3,73%	2,50%
2004	4,01%	3,21%	3,59%	2,00%
2005	4,02%	3,22%	3,16%	1,70%
2006	3,73%	2,98%	3,86%	2,00%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della nota informativa.

DWS Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Milano, aprile 2007

Alessandro Fabbrini
(Amministratore Delegato)



Futuro Rendita

Nota informativa

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Introduzione

DWS Vita S.p.A. con la nota informativa intende fornire le informazioni preliminari necessarie al contraente per una conoscenza delle principali caratteristiche del contratto di assicurazione denominato Futuro Rendita, e quindi per una consapevole sottoscrizione della relativa proposta contrattuale.

L'Impresa raccomanda di leggere attentamente tutta la nota informativa e gli altri documenti che compongono il fascicolo informativo prima della sottoscrizione del contratto.

La nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
- C. Informazioni sulla gestione separata
- D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale
- E. Altre informazioni sul contratto
- F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

L'Impresa d'assicurazione è DWS Vita S.p.A. avente socio unico, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Asset Management Italy S.p.A., società capogruppo appartenente al Gruppo Deutsche Bank.

DWS Vita, di seguito l'Impresa, ha sede legale in Via Melchiorre Gioia n. 8, 20124 Milano - Italia, telefono +39 02 6299.1, sito internet "www.dws-vita.it", e-mail: direzione.dwsvita@db.com. L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 19130 del 1° ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1991. La società di revisione dell'Impresa è KPMG Italia S.p.A., con sede legale in via Vittor Pisani n. 5, 20124 Milano - Italia.

2. Conflitto di interessi

Per operazioni in conflitto di interessi si intendono quelle nelle quali l'Impresa abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto nell'operazione, anche se derivante da rapporti del Gruppo di ap-

partenenza, dalla prestazione congiunta di più servizi, o da altri rapporti di affari propri o di imprese del Gruppo di appartenenza. In relazione al contratto Futuro Rendita il patrimonio della gestione separata Sistema Futuro è affidato in gestione a DWS Investments Italy SGR S.p.A., società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza dell'Impresa. Tale patrimonio può essere investito in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza dell'Impresa, comunque entro il limite massimo del 20%, al fine di tutelare i contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di situazioni in conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti. Inoltre l'Impresa ha stipulato accordi con società di gestione di OICR che prevedono il riconoscimento della retrocessione di parte delle commissioni di gestione applicate sugli OICR in cui è investito il patrimonio della gestione separata, entro i limiti precedentemente indicati. Si rimanda al rendiconto annuale della gestione separata Sistema Futuro per la quantificazione della parte di commissioni di gestione ricevute dall'Impresa a fronte di tali accordi, retrocesse alla gestione separata Sistema Futuro e quindi indirettamente ai contraenti. L'Impresa si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Futuro Rendita ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del contraente, tra 2 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

Una parte del premio annuo versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, ciascun premio annuo versato, al netto dei costi e del premio di rischio, è utilizzato dall'Impresa per la costituzione della prestazione a scadenza di rendita annua vitalizia rivalutabile, calcolata sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie.

Futuro Rendita prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'assicurato a tale data, l'Impresa garantisce la corrispondenza all'assicurato stesso di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata. La rendita è corrisposta in modo posticipato e con periodicità annuale, con possibilità di richiesta di rateazione semestrale, trimestrale o mensile da esplicitare alla scadenza del contratto. La rendita assicurata è data dalla somma dei seguenti importi:

- “rendita base”, corrispettiva del “premio base” pattuito;
- eventuale “rendita aggiuntiva”, corrispettiva degli aumenti di premio eventualmente richiesti nel corso della durata del contratto (“premi annui aggiuntivi”);
- eventuale “rendita integrativa”, corrispettiva dei “versamenti liberi integrativi” eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto.

Ciascuno di tali importi si rivaluta annualmente, nel corso della durata del contratto, secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa. Inoltre, nel periodo di erogazione la rendita si rivaluta secondo le modalità e i termini descritti al medesimo punto 5.

Futuro Rendita prevede, in fase di accumulo dei premi e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico del 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa riconosce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. Gli incrementi annuali della rendita sono acquisiti in via definitiva e si consolidano annualmente.

In fase di accumulo dei premi, il tasso tecnico del 2% può essere modificato ai sensi del Provvedimento ISVAP n° 1036/98, previa comunicazione scritta al contraente, con effetto solamente sulla parte delle prestazioni corrispettive dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi pagati successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa. Infatti, la rendita base è calcolata sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica in vigore al momento della conclusione del contratto. Le rendite integrative e le rendite aggiuntive sono calcolate sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui ciascun versamento libero integrativo viene effettuato o il premio annuo aggiuntivo viene pagato per la prima volta. Tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto, fissati per il calcolo della rendita base. L'Impresa si impegna a comunicare al contraente, tempestivamente e prima dell'entrata in vigore, così come indicato al punto 21, la modifica del tasso tecnico e della tavola demografica adottati.

Prestazione in caso di decesso dell'assicurato

Nel caso in cui l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, l'Impresa garantisce ai beneficiari designati dal contraente, previa richiesta scritta, la liquidazione di un capitale pari alla somma dei seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando il premio base, al netto dei costi, per il numero dei premi base pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui la rendita base, rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni premio annuo aggiuntivo al netto dei costi, per il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui ogni rendita aggiuntiva, rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava rivalutando ogni versamento libero integrativo, al netto dei costi, nella proporzione in cui la relativa rendita integrativa, quale risulta rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata.

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio base, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, non comporta l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ma determina la sospensione della prestazione caso morte per un periodo massimo di un anno. Entro tale periodo il contraente può riprendere il versamento dei premi e il contratto viene riattivato secondo quanto previsto al punto 11 della nota informativa. In caso contra-

rio i premi base restano acquisiti all'Impresa, salvo il caso in cui il contraente abbia maturato il diritto alla riduzione delle prestazioni, come previsto ai successivi punti 4 e 12 della nota informativa.

4. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio annuo anticipato ("premio base"). L'importo del premio base viene scelto dal contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: la rendita assicurata iniziale (rendita base), la durata del contratto, la data di nascita e il sesso dell'assicurato.

L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 600. Il contraente può scegliere di versare il premio secondo una periodicità annuale, semestrale o mensile. La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e che l'importo di ogni rata non sia inferiore a euro 50. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. In caso di rateazione semestrale o mensile la rata di premio è maggiorata per applicazione dei diritti di frazionamento, dettagliatamente rappresentati al punto 8.1.1.

L'importo del premio annuo può essere aumentato in occasione della ricorrenza annua del contratto, tramite il versamento di "premi annui aggiuntivi", per importi non inferiori a euro 50, nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione. Il contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno di durata del contratto, ha inoltre la facoltà di effettuare "versamenti liberi integrativi" di importo non inferiore a euro 2.500, con le modalità indicate nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione

Si richiama l'attenzione sul fatto che il contraente può esercitare il diritto di riscatto della rendita base e delle rendite aggiuntive, a condizione che abbia versato almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni. Il contraente può altresì esercitare il diritto di riscatto delle rendite integrative, pur non avendo i requisiti per l'esercizio del riscatto della rendita base e della rendita aggiuntiva, a condizione che abbia effettuato versamenti liberi integrativi e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui il contraente non corrisponda più il premio base, il contratto rimane in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella assicurata, a condizione che siano state pagate almeno 3 annualità di premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, oppure almeno 2 annualità di premio base, se la durata del contratto è inferiore a 5 anni. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio base richiesto per l'esercizio del diritto di riscatto o per la riduzione della prestazione a scadenza, e nel caso in cui il contraente non abbia proceduto, per entrambe le durate contrattuali minime, alla riattivazione del contratto, il contratto stesso si risolve e le rate di premio base o di premio annuo aggiuntivo versate rimangono acquisite dall'Impresa.

Il pagamento del premio base annuo e dei versamenti liberi integrativi può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato all'Impresa;
- bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal contraente presso Deutsche Bank S.p.A.;
- rimborso totale o parziale di una gestione individuale di portafogli collocata da Finanza & Futuro Banca S.p.A., intestata al contraente.

Il pagamento dei premi annui aggiuntivi può avvenire mediante i mezzi di pagamento sopracitati, eccetto il rimborso totale o parziale di una gestione individuale di portafogli collocata da Finanza & Futuro Banca S.p.A., secondo le modalità e i termini indicati nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione.

Il pagamento del premio base e dei premi annui aggiuntivi in caso di frazionamento mensile può avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito per richieste di incasso (R.I.D.) su conto corrente intestato al contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Futuro Rendita prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle condizioni di assicurazione. Tale rivalutazione si consolida annualmente in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al contraente.

A) Misura della rivalutazione

L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. La misura annua di rivalutazione è determinata:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Relativamente al premio base è previsto un tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio medesimo. Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi, il tasso tecnico utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio annuo aggiuntivo sarà pagato per la prima volta.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione annua della rendita in fase di accumulo

Nel corso del periodo di durata del contratto la rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio base e dei premi annui aggiuntivi, sarà determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando la rendita base e ogni rendita aggiuntiva inizialmente assicurata per la misura annua della rivalutazione, ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;
- il valore ottenuto moltiplicando la differenza tra la rendita base ed ogni rendita aggiuntiva rivalutate nel periodo annuale precedente e quelle inizialmente assicurate per la misura annua di rivalutazione;
- il valore ottenuto moltiplicando ogni rendita integrativa rivalutata nel periodo annuale precedente, per la misura annua di rivalutazione.

Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di erogazione, la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura annua di rivalutazione come descritta al punto A). L'incremento annuo della rendita è soggetto all'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla sezione F contenente un progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto.

L'Impresa si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Per approfondimenti sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia alla lettura della sezione C della nota informativa.

6. Opzioni di contratto

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni, mediante richiesta scritta all'Impresa inviata tramite raccomandata A.R.:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

L'Impresa provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte.

Le condizioni di assicurazione delle rendite, certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal con-

traente. Tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

L'Impresa si impegna a fornire per iscritto al contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, una comunicazione contenente la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Tale comunicazione contiene inoltre l'impegno dell'Impresa a inviare al contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo fascicolo informativo.

C. Informazioni sulla gestione separata

7. Gestione separata Sistema Futuro

Sistema Futuro è una gestione interna istituita da DWS Vita S.p.A. e separata dalle altre attività dell'Impresa. Tale gestione separata è disciplinata da apposito regolamento che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Denominazione della gestione: Sistema Futuro

Valuta di denominazione: euro

Finalità della gestione: conservazione del patrimonio e suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo.

Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Composizione della gestione: prevalentemente in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR istituiti e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza.

Peso degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del

Gruppo di appartenenza: massimo 20% del patrimonio della gestione.

Stile gestionale adottato: le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. La gestione degli attivi di Sistema Futuro è stata affidata a DWS Investments Italy SGR S.p.A., con sede legale in via M. Gioia n. 8 - 20124 Milano - Italia.

La società di revisione della gestione separata è KPMG Italia S.p.A. con sede legale in Via Vittor Pisani n. 5 - 20124 Milano - Italia.

Per eventuali ulteriori informazioni sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia al regolamento della gestione allegato al presente fascicolo e che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Su ciascun premio versato gravano i seguenti costi:

Diritto Fisso

Sul primo versamento	
Se premio annuo	6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.
Se rata semestrale	3 euro, destinati alla parziale copertura delle spese di emissione del contratto pari a 6 euro.
Se rata mensile	6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.
Su ciascun premio base successivo al primo	
Se premio annuo	6 euro
Se rata semestrale	3 euro
Se rata mensile	1 euro
Su ciascun versamento libero integrativo	6 euro

Costi di frazionamento del premio

2% dell'importo della rata, in caso di rateazione semestrale del premio.

5% dell'importo della rata, in caso di rateazione mensile del premio.

Caricamenti

I caricamenti sono determinati in funzione dell'età e della durata contrattuale. Nelle tabelle seguenti sono riportati i caricamenti in corrispondenza di ciascuna combinazione di età e durata. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età di Futuro Rendita riportati al punto 3 della nota informativa.

L'Impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle anzidette variabili nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Età	Durata pagamento premi in anni											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
da 18 a 31 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
da 32 a 33 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
da 34 a 36 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
37 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
38 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,5%	9,7%
39 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,5%	9,7%
40 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,5%	9,8%
41 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
42 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
43 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
44 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
45 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
46 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
47 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
48 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
49 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
50 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
51 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
52 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,5%	9,6%	9,9%
53 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,5%	9,7%	9,9%
54 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,3%	9,5%	9,7%	9,9%
55 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,7%	9,9%
56 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,7%	9,9%
57 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,7%	10,0%
58 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,4%	9,6%	9,7%	10,0%
59 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,4%	9,6%	9,8%	10,0%
60 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,4%	9,6%	9,8%	10,0%
61 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,5%	9,6%	9,8%	10,1%
62 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	9,0%	9,2%	9,5%	9,7%	9,9%	10,1%
63 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,5%	8,7%	9,0%	9,2%	9,5%	9,7%	9,9%	10,1%
64 anni	7,4%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%	8,7%	9,0%	9,3%	9,5%	9,7%	9,9%	10,2%
65 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%	8,8%	9,0%	9,3%	9,6%	9,8%	10,0%	10,2%
66 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%	8,8%	9,0%	9,3%	9,6%	9,8%	10,0%	10,3%
67 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,5%	8,8%	9,1%	9,4%	9,6%	9,8%	10,1%	10,3%
68 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,5%	8,8%	9,1%	9,4%	9,7%	9,9%	10,1%	10,4%
69 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,8%	9,1%	9,4%	9,7%	9,9%	10,2%	10,5%
70 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,5%	9,8%	10,0%	10,2%	10,5%
71 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,5%	9,8%	10,1%	10,3%	10,6%
72 anni	7,5%	7,8%	8,0%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,6%	9,9%	10,1%	10,4%	10,7%
73 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,0%	9,3%	9,6%	10,0%	10,2%	10,5%	
74 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,0%	9,3%	9,7%	10,0%	10,3%		
75 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,1%	9,4%	9,8%	10,1%			
76 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,8%	9,1%	9,5%	9,8%				
77 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,2%	9,6%					
78 anni	7,5%	7,8%	8,2%	8,5%	8,9%	9,3%						
79 anni	7,5%	7,9%	8,2%	8,6%	8,9%							
80 anni	7,5%	7,9%	8,2%	8,6%								

N.B. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età riportati al punto 3 della nota informativa.

Età	Durata pagamento premi in anni												
	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	18 anni	19 anni	20 anni	21 anni	22 anni	23 anni	24 anni	25 anni	da 26 a 40 anni
da 18 a 31 anni	10,0%	10,2%	10,5%	10,9%	11,3%	11,7%	12,1%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
da 32 a 33 anni	10,0%	10,2%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,1%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
da 34 a 36 anni	10,0%	10,2%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
37 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
38 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,4%	14,5%
39 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,4%	13,8%	14,4%	14,5%
40 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
41 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
42 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
43 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,8%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
44 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,3%	11,8%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
45 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,5%	14,5%
46 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,6%	13,0%	13,5%	13,9%	14,5%	14,5%
47 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,6%	13,0%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%
48 anni	10,0%	10,3%	10,7%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,7%	13,1%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%
49 anni	10,1%	10,3%	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,3%	12,7%	13,1%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%
50 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,4%	12,7%	13,1%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
51 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	11,9%	12,4%	12,7%	13,1%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
52 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	11,9%	12,4%	12,8%	13,2%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
53 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	12,0%	12,4%	12,8%	13,2%	13,7%	14,2%	14,5%	14,5%
54 anni	10,1%	10,4%	10,8%	11,1%	11,6%	12,0%	12,5%	12,8%	13,3%	13,7%	14,2%	14,5%	14,5%
55 anni	10,2%	10,5%	10,8%	11,2%	11,6%	12,0%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%	14,5%
56 anni	10,2%	10,5%	10,8%	11,2%	11,6%	12,1%	12,6%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%	14,5%
57 anni	10,2%	10,5%	10,9%	11,2%	11,7%	12,1%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%	14,5%
58 anni	10,2%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,7%	13,0%	13,5%	13,9%	14,4%	14,5%	14,5%
59 anni	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,8%	12,2%	12,7%	13,1%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%	14,5%
60 anni	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,8%	13,2%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%	
61 anni	10,4%	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,3%	12,9%	13,2%	13,7%	14,1%	14,5%		
62 anni	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	11,9%	12,4%	12,9%	13,3%	13,8%	14,2%			
63 anni	10,4%	10,8%	11,1%	11,5%	12,0%	12,5%	13,0%	13,4%	13,8%				
64 anni	10,5%	10,8%	11,2%	11,6%	12,1%	12,6%	13,1%	13,5%					
65 anni	10,5%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,7%	13,2%						
66 anni	10,6%	10,9%	11,3%	11,8%	12,2%	12,8%							
67 anni	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,3%								
68 anni	10,7%	11,1%	11,5%	12,0%									
69 anni	10,8%	11,2%	11,6%										
70 anni	10,9%	11,3%											
71 anni	11,0%												
72 anni													
73 anni													
74 anni													
75 anni													
76 anni													
77 anni													
78 anni													
79 anni													
80 anni													

N.B. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età riportati al punto 3 della nota informativa.

8.1.2. Costi per riscatto

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive, e delle rendite integrative. Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scondando il "valor capitale" (definito al punto 12) al "tasso annuale di sconto", per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto.

Il tasso annuale di sconto è:

- per la rendita base

- il 4,417%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;

- il 3,750%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;

- per ogni rendita aggiuntiva, il 2% aumentato di una percentuale che si ricava riducendo l'1,50% nella proporzione in cui il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le frazioni di anno, sta al numero dei premi aggiuntivi pattuiti;

- per ogni rendita integrativa, il 3,750%.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del "valor capitale", definito al punto 12, per le diverse durate residue espresse in anni interi:

Durata residua in anni interi	Valori percentuali	Durata residua in anni interi	Valori percentuali
39	100,00%	19	18,96%
38	100,00%	18	18,47%
37	27,86%	17	17,93%
36	27,72%	16	17,36%
35	22,43%	15	16,73%
34	22,40%	14	16,06%
33	22,35%	13	15,34%
32	22,28%	12	14,56%
31	22,18%	11	13,73%
30	22,07%	10	12,83%
29	21,93%	9	11,88%
28	21,76%	8	10,86%
27	21,58%	7	9,77%
26	21,36%	6	8,62%
25	21,12%	5	7,39%
24	20,84%	4	6,08%
23	20,53%	3	4,69%
22	20,19%	2	3,22%
21	19,82%	1	1,65%
20	19,41%	0	0,00%

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata

Percentuale trattenuta dall'Impresa sul rendimento annuo conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro

Max 20%

9. Regime fiscale

Tassazione dei premi

I premi versati non sono soggetti a imposta.

I premi corrisposti per il pagamento di assicurazioni sulla vita - limitatamente alla sola componente che, essendo destinata alla copertura del rischio sulla vita umana, è denominata premio di rischio - danno di-

ritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Il premio di rischio è evidenziato nel documento di polizza, nelle quietanze di pagamento premi e nelle eventuali appendici relative ai premi.

Tassazione delle prestazioni liquidabili

Rendita: i rendimenti maturati, sia in fase di costituzione della rendita sia in fase di erogazione, vengono tassati annualmente, applicando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50%, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Capitale: il capitale corrisposto in caso di decesso dell'assicurato non è soggetto a tassazione.

E. Altre informazioni sul contratto

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve, e quindi ne ha conoscenza, la comunicazione scritta di accettazione della proposta da parte dell'Impresa, a condizione che il premio versato risulti esigibile per l'incasso e che il contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, insieme all'assicurato, se persona diversa. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il contratto si risolve a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- riscatto totale del contratto da parte del contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo all'Impresa di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali esercitate entro la data di scadenza del contratto.

Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi con i seguenti effetti:

a) scioglimento del contratto, **con perdita dei premi già versati** relativamente al premio base e agli eventuali premi annui aggiuntivi, **se il numero di annualità di premio base versate è inferiore a 3, nel caso in cui la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni**, o se il numero di annualità di premio base versate **è inferiore a 2, nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 5 anni**. Qualora il contraente abbia effettuato versamenti liberi integrativi, il contratto rimane comunque in vigore limitatamente alle prestazioni garantite da tali importi;

b) scioglimento del contratto, **a seguito di esercizio del diritto di riscatto**, con conseguente liquidazio-

ne del valore di riscatto relativo al premio base, al premio annuo aggiuntivo e agli eventuali versamenti liberi integrativi, calcolato secondo le modalità espresse nel successivo punto 12. Il diritto di riscatto può essere esercitato se il numero di annualità di premio base versate è pari almeno a 3, nel caso in cui la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o se il numero di annualità di premio base versate è pari almeno a 2, nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 5 anni.

È altresì facoltà del contraente, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, procedere alla **riattivazione del contratto**. La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del contraente e accettazione da parte dell'Impresa. La riattivazione è in ogni caso subordinata al pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione. Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Sistema Futuro, a norma dell'art. 12 delle condizioni di polizza, relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse. La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e con le modalità precedentemente descritte, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto e il contraente non potrà incrementare il premio annuo tramite un premio aggiuntivo all'atto della riattivazione.

Qualora il contratto non venga riattivato, l'assicurazione resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, **sempreché siano state pagate almeno 3 annualità di premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, se la durata del contratto è inferiore a 5 anni**. In ogni caso, qualora il contraente abbia effettuato versamenti liberi integrativi, il contratto rimane in vigore limitatamente alle prestazioni garantite da tali importi.

12. Riduzione e riscatto

Riduzione

Qualora il contraente sospenda il versamento dei premi, il contratto resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, **sempreché siano state pagate almeno 3 annualità di premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, se tale durata è inferiore a 5 anni**. La rendita annua ridotta, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto, si determina moltiplicando la rendita base iniziale e ciascuna rendita aggiuntiva iniziale per il **coefficiente di riduzione**, di seguito definito, e aggiungendo al valore così ottenuto:

- la differenza tra le suddette rendite rivalutate all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e le stesse rendite inizialmente assicurate;
- le rendite integrative rivalutate.

Il coefficiente di riduzione è uguale:

- relativamente alla rendita base, al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi base pattuiti;
- relativamente ad ogni rendita aggiuntiva, al rapporto tra il numero dei relativi premi annui aggiuntivi

pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi annui aggiuntivi pattuiti.

In caso di decesso dell'assicurato entro la scadenza del contratto, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi, calcolato secondo le modalità previste al punto 3. La rendita ridotta e l'importo liquidabile in caso di morte sopra definito, verranno rivalutati, nella misura prevista nell'articolo 12, punto A), delle condizioni di assicurazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successivo alla sospensione del pagamento dei premi. Durante il periodo di godimento, la rendita ridotta viene rivalutata ad ogni anniversario della data di scadenza, nella misura prevista nell'art. 12, punto A). Anche la rendita ridotta può essere riscattata in qualsiasi momento fino alla data di scadenza del contratto. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio previsto per la riduzione e siano ormai scaduti i termini per la riattivazione, il contratto rimane in vigore per le eventuali rendite integrative, mentre i premi base ed i premi aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti dall'Impresa.

Riscatto

Il contraente può risolvere anticipatamente il contratto, mediante richiesta scritta all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto. Il riscatto, totale o parziale, non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Il diritto di riscatto, per la rendita base e per le rendite aggiuntive, è subordinato all'avvenuto pagamento di almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni.

Anche nel caso in cui il contraente non abbia il diritto di riscatto per la rendita base e per le rendite aggiuntive, come previsto al precedente capoverso, avrà comunque diritto di riscattare le rendite integrative, qualora abbia effettuato versamenti liberi integrativi, a condizione tuttavia che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e delle eventuali rendite integrative. Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il "valor capitale" (di seguito definito) al "tasso annuale di sconto" riportato al precedente punto 8.1.2, per il periodo che intercorre tra la data di ricezione della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto.

Il **valor capitale**, per la rendita base, la rendita aggiuntiva e la rendita integrativa, è il prodotto tra la relativa rendita annua rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto precedente la richiesta di riscatto, come ridotta in base all'art. 8 delle condizioni di assicurazione, e il coefficiente di riscatto indicato nella polizza o nelle appendici contrattuali emesse a fronte di versamenti liberi integrativi o di premi annui aggiuntivi eventualmente effettuati. Tale coefficiente è stabilito in relazione al sesso e all'età dell'assicurato alla data di scadenza del contratto e maggiorato di tante volte 10,125 quanti sono gli anni tra il medesimo anniversario e la scadenza del contratto, fino ad un massimo di 50,625.

Qualora l'importo del riscatto relativo alla rendita base, ad ogni rendita aggiuntiva o ad ogni rendita integrativa, calcolato come sopra, superi il capitale pagabile in caso di decesso dell'assicurato alla data di ri-

cezione della richiesta di riscatto, l'Impresa corrisponderà immediatamente un importo pari al capitale liquidabile per il caso di decesso dell'assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Le eventuali differenze, rivalutate annualmente, saranno corrisposte dall'Impresa alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'assicurato.

Il contratto è riscattabile sino alla data di scadenza del contratto. A tale data il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita base, le rendite aggiuntive e le rendite integrative, quali risultano rivalutate a tale epoca, per i coefficienti di riscatto indicati nella polizza o nelle appendici contrattuali emesse a fronte di versamenti liberi integrativi o di premi annui aggiuntivi effettuati, stabiliti in relazione al sesso e all'età dell'assicurato alla scadenza del contratto. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

Per informazioni sui valori di riscatto è possibile rivolgersi a: DWS Vita S.p.A., Ufficio Gestione Portafoglio, via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano, telefono 02 6299.1, fax 02.6299.4381, e-mail: clienti.dwsvita@db.com.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo complessivo dei premi versati.

Si rinvia al progetto esemplificativo riportato nella sezione F per avere un prospetto di sviluppo dei valori di riscatto e di riduzione. Inoltre, per conoscere i valori di riscatto e di riduzione riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

13. Revoca della proposta

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta medesima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca ha effetto nei confronti dell'Impresa, se comunicata all'Impresa stessa prima della conclusione del contratto. In tale caso, l'Impresa si impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta, l'importo del premio versato dal contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

14. Diritto di recesso

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso, il contratto si risolve e l'Impresa non è più obbligata alla prestazione. L'Impresa rimborsa al contraente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso, l'importo del premio versato, al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a euro 6.

15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate all'Impresa relative all'esercizio di diritti riconosciuti al contraente, all'assicurato, ai beneficiari caso morte e agli aventi diritto dalle condizioni di assicurazione devono essere corredate della documentazione indicata nell'allegato A delle condizioni di assicurazione. L'Impresa, per

particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Impresa, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, l'Impresa esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. Decorsi tali termini e a partire dai termini stessi, sono dovuti agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale dell'Impresa entro le ore 13.00.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

16. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa sono redatti in lingua italiana.

18. Impignorabilità e inesecutibilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Impresa in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: DWS Vita S.p.A., Ufficio Gestione Portafoglio, Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano, fax 02.6299.4381, e-mail: reclami.dwsvita@db.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile per il contraente

L'Impresa si impegna, su richiesta del contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione separata Sistema Futuro e, relativamente a quest'ultima, il prospetto riportante la composizione degli attivi. Tale documentazione è disponibile anche sul sito Internet dell'Impresa "www.dws-vita.it".

21. Informativa in corso di contratto

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa o nel regolamento della gestione separata Sistema Futuro intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

L'Impresa si impegna, inoltre, a comunicare per iscritto al contraente tempestivamente e prima dell'entrata in vigore, la modifica del tasso tecnico, ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 1036/98, e della tavola demografica adottati. Tali modifiche avranno effetto solo sui versamenti liberi integrativi e sui premi aggiuntivi versati dopo l'entrata in vigore di dette modifiche. L'Impresa si impegna, altresì, a comunicare al contraente le variazioni intervenute ad essa afferenti e ogni altra variazione relativa al contratto.

L'Impresa si impegna a inviare entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti, sesso ed età dell'assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente sotto forma di tasso tecnico, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio annuo;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione è determinata:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

I valori sviluppati in base **al tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'Impresa è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con i versamenti dei premi in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. **I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa.** Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo del premio, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto in base a:

A) Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di rendimento minimo garantito: 2% (sotto forma di tasso tecnico)

Età dell'assicurato: 40 anni; sesso dell'assicurato: M

Durata: 25 anni

Anni trascorsi	Premio annuo (*)	Cumulo premi annui	Premio (**)	Cumulo premi annui netti(*)	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta	
								alla fine dell'anno	alla scadenza
1	5.000	5.000	4.879	4.879	8.720	4.994	-	-	-
2	5.000	10.000	4.879	9.758	8.720	9.988	-	-	-
3	5.000	15.000	4.879	14.637	8.720	14.982	6.520	1.046	1.046
4	5.000	20.000	4.879	19.516	8.720	19.976	9.077	1.395	1.395
5	5.000	25.000	4.879	24.395	8.720	24.970	13.468	1.744	1.744
6	5.000	30.000	4.879	29.274	8.720	29.964	16.768	2.093	2.093
7	5.000	35.000	4.879	34.153	8.720	34.958	20.296	2.442	2.442
8	5.000	40.000	4.879	39.032	8.720	39.952	24.065	2.790	2.790
9	5.000	45.000	4.879	43.912	8.720	44.946	28.089	3.139	3.139
10	5.000	50.000	4.879	48.791	8.720	49.940	32.380	3.488	3.488
11	5.000	55.000	4.879	53.670	8.720	54.934	36.954	3.837	3.837
12	5.000	60.000	4.879	58.549	8.720	59.928	41.825	4.186	4.186
13	5.000	65.000	4.879	63.428	8.720	64.922	47.009	4.534	4.534
14	5.000	70.000	4.879	68.307	8.720	69.916	52.524	4.883	4.883
15	5.000	75.000	4.879	73.186	8.720	74.910	58.386	5.232	5.232
16	5.000	80.000	4.879	78.065	8.720	79.904	64.614	5.581	5.581
17	5.000	85.000	4.879	82.944	8.720	84.898	71.227	5.930	5.930
18	5.000	90.000	4.879	87.823	8.720	89.892	78.245	6.278	6.278
19	5.000	95.000	4.879	92.702	8.720	94.886	85.689	6.627	6.627
20	5.000	100.000	4.879	97.581	8.720	99.880	93.581	6.976	6.976
21	5.000	105.000	4.879	102.460	8.720	104.874	101.305	7.325	7.325
22	5.000	110.000	4.879	107.339	8.720	109.868	109.413	7.674	7.674
23	5.000	115.000	4.879	112.218	8.720	114.862	117.921	8.022	8.022
24	5.000	120.000	4.879	117.097	8.720	119.856	126.845	8.371	8.371
25	5.000	125.000	4.879	121.976	8.720	124.850	136.203	-	-

(*) Il premio annuo è comprensivo del diritto fisso di euro 6.

(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di 23 annualità di premio.

B) Ipotesi di rendimento finanziario

Tasso di rendimento finanziario: 4%

Aliquota di retrocessione: 80%; tasso di rendimento retrocesso: 3,20%

Età dell'assicurato: 40 anni; sesso dell'assicurato: M

Durata: 25 anni

Anni trascorsi	Premio annuo (*)	Cumulo premi annui	Premio (**)	Cumulo premi annui netti (*)	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta	
								alla fine dell'anno	alla scadenza
1	5.000	5.000	4.879	4.879	8.720	4.994	-	-	-
2	5.000	10.000	4.879	9.758	8.733	9.993	-	-	-
3	5.000	15.000	4.879	14.637	8.745	15.003	6.675	1.071	1.387
4	5.000	20.000	4.879	19.516	8.762	20.033	9.348	1.437	1.838
5	5.000	25.000	4.879	24.395	8.783	25.089	13.952	1.807	2.284
6	5.000	30.000	4.879	29.274	8.808	30.180	17.474	2.181	2.726
7	5.000	35.000	4.879	34.153	8.838	35.311	21.277	2.560	3.161
8	5.000	40.000	4.879	39.032	8.872	40.493	25.379	2.943	3.592
9	5.000	45.000	4.879	43.912	8.911	45.731	29.799	3.330	4.018
10	5.000	50.000	4.879	48.791	8.955	51.035	34.558	3.723	4.439
11	5.000	55.000	4.879	53.670	9.003	56.412	39.676	4.119	4.855
12	5.000	60.000	4.879	58.549	9.055	61.870	45.176	4.521	5.266
13	5.000	65.000	4.879	63.428	9.113	67.419	51.082	4.927	5.672
14	5.000	70.000	4.879	68.307	9.175	73.065	57.419	5.338	6.074
15	5.000	75.000	4.879	73.186	9.242	78.819	64.213	5.754	6.470
16	5.000	80.000	4.879	78.065	9.314	84.689	71.493	6.175	6.863
17	5.000	85.000	4.879	82.944	9.391	90.683	79.289	6.601	7.250
18	5.000	90.000	4.879	87.823	9.473	96.811	87.631	7.032	7.633
19	5.000	95.000	4.879	92.702	9.560	103.082	96.553	7.468	8.012
20	5.000	100.000	4.879	97.581	9.653	109.505	106.090	7.909	8.386
21	5.000	105.000	4.879	102.460	9.750	116.089	115.549	8.355	8.756
22	5.000	110.000	4.879	107.339	9.853	122.845	125.562	8.806	9.122
23	5.000	115.000	4.879	112.218	9.961	129.781	136.158	9.263	9.483
24	5.000	120.000	4.879	117.097	10.074	136.909	147.363	9.725	9.840
25	5.000	125.000	4.879	121.976	10.193	144.237	159.210	-	-

(*) Il premio annuo è comprensivo del diritto fisso di euro 6.

(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

DWS Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.

Milano, aprile 2007

Alessandro Fabbrini
(Amministratore Delegato)



Futuro Rendita

Condizioni di assicurazione

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo.

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle condizioni di assicurazione, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dall'Impresa;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

L'Impresa garantisce la corresponsione all'assicurato di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutabile, pagabile in rate posticipate, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto e fintanto che l'assicurato rimarrà in vita. In alternativa al pagamento annuale della rendita, il contraente può chiedere all'Impresa, alla scadenza del contratto e mediante richiesta scritta, che la rendita sia corrisposta in modo posticipato e con rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita inizialmente garantita è determinata dalla somma della "rendita base", corrispettiva del "premio base", dell'eventuale "rendita aggiuntiva", corrispettiva dell'eventuale aumento di premio richiesto nel corso della durata del contratto e della "rendita integrativa", corrispettiva dei versamenti liberi integrativi eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto.

Nel caso in cui l'assicurato deceda prima della scadenza del contratto, l'Impresa garantisce ai beneficiari designati, previa richiesta scritta, un capitale assicurato pari alla somma dei seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando il premio base, al netto dei costi, per il numero dei premi base pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui la rendita base rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni premio aggiuntivo, al netto dei costi, per il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui ogni rendita aggiuntiva rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava rivalutando ogni versamento libero integrativo, al netto dei costi, nella proporzione in cui la relativa rendita integrativa rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata.

Art. 2 - Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo versamento all'Impresa di un premio annuo (premio base), calcolato in annualità anticipate, e corrisposto periodicamente per tutta la durata

del contratto in base al frazionamento annuale, semestrale o mensile prescelto dal contraente. L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 600. La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e comunque un importo di rata non inferiore a euro 50. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

A) Versamenti liberi integrativi

In qualunque momento, escluso l'ultimo anno di durata del contratto, il contraente può effettuare dei versamenti liberi integrativi. L'importo minimo del versamento libero integrativo deve essere di euro 2.500. L'aumento corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "rendita integrativa" e la data in cui viene effettuato il versamento libero integrativo viene definita "data di decorrenza del versamento libero integrativo".

B) Premi annui aggiuntivi

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il contraente può aumentare l'importo del premio annuo base. L'aumento annuo dovrà essere minimo di euro 50 (premio aggiuntivo) e andrà a sommarsi all'ammontare del premio base. Una volta aumentato, il premio non può essere successivamente ridotto.

L'aumento del premio annuo base corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "rendita aggiuntiva" e la data in cui viene effettuato il relativo aumento viene definita "data di decorrenza del premio aggiuntivo".

L'aumento del premio base può essere chiesto dal contraente, mediante compilazione di apposito modulo da inviare all'Impresa, almeno novanta giorni prima della ricorrenza dell'anniversario della data di decorrenza del contratto. Qualora il contraente effettui il pagamento a mezzo di assegno bancario o circolare, potrà anche provvedere direttamente al versamento del premio di ammontare maggiorato alla ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto, entro il termine massimo di trenta giorni successivi e senza alcuna comunicazione preventiva, esplicitando l'aumento di rata nella quietanza di pagamento.

La prestazione assicurata corrispettiva ai versamenti liberi integrativi e ai premi aggiuntivi è calcolata sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui il versamento libero integrativo viene effettuato o il premio aggiuntivo viene pagato per la prima volta; tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto sulla base dei quali viene computata la prestazione assicurata corrispettiva al premio base. L'Impresa, al fine di consentire una corretta valutazione da parte del contraente, comunicherà preventivamente per iscritto ogni eventuale variazione dei menzionati parametri di riferimento.

Art. 3 - Mancato versamento del premio

Il mancato versamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta non determina, in deroga a quanto previsto dall'art. 1924, Il comma, c.c., l'immediata risoluzione di diritto del contratto ma comporta la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di un anno. Entro tale termine il contraente può chiedere all'Impresa la riattivazione del contratto ai sensi dell'art. 10 delle condizioni di assicurazione e, dopo accettazione dell'Impresa, può riprendere il versamento dei premi. Nel caso in cui il contraente non riattivi il contratto, quest'ultimo resta in vigore per una prestazione ridotta, se sussistono le condizioni richieste previste all'art. 8 delle condizioni di assicurazione per la riduzione, altrimenti il contratto si risolve di diritto, salvo quanto previ-

sto all'ultimo capoverso di cui al medesimo art. 8.

Art. 4 - Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve comunicazione scritta dell'accettazione da parte dell'Impresa, a condizione che il premio versato risulti esigibile per l'investimento e che il contraente abbia firmato il modulo di proposta insieme all'assicurato se persona diversa.

Art. 5 - Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal contraente all'Impresa saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio versato al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a euro 6.

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 2 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. La durata del contratto è indicata in polizza.

Il contratto si scioglie a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- riscatto totale del contratto da parte del contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto;
- sospensione del pagamento dei premi, se il numero di annualità di premio base versate è inferiore a 3, nel caso in cui la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o se il numero di annualità di premio base versate è inferiore a 2, nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 5 anni.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo all'Impresa di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali esercitate entro la data di scadenza del contratto.

Art. 7 - Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

L'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni

compiuti e gli 80 anni compiuti (età assicurativa), a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. Le dichiarazioni rese dal contraente e dall'assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. L'inesattezza delle dichiarazioni del contraente comporta l'applicazione, da parte dell'Impresa, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 8 - Riduzione

Qualora il contraente sospenda il versamento dei premi il contratto resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, sempreché siano state pagate almeno 3 annualità di premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, se tale durata è inferiore a 5 anni. La rendita annua ridotta, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto, si determina moltiplicando la rendita base iniziale e ciascuna rendita aggiuntiva iniziale per il coefficiente di riduzione di seguito definito e aggiungendo al valore così ottenuto:

- la differenza tra le suddette rendite rivalutate all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e le stesse rendite inizialmente assicurate;
- le rendite integrative rivalutate.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale:

- relativamente alla rendita base, al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei premi base pattuiti;
- relativamente ad ogni rendita aggiuntiva, al rapporto tra il numero dei relativi premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi aggiuntivi pattuiti.

In caso di decesso dell'assicurato entro la scadenza del contratto, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. La rendita ridotta e l'importo liquidabile in caso di morte sopra definito, verranno rivalutati nella misura prevista nell'art. 12, punto A) ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successivo alla sospensione del pagamento dei premi. Durante il periodo di godimento, la rendita ridotta viene rivalutata ad ogni anniversario della data di scadenza, nella misura prevista nell'art. 12, punto A). Anche la rendita ridotta può essere riscattata in qualsiasi momento fino alla data di scadenza del contratto in base a quanto disposto dall'art. 9.

Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio previsto per la riduzione e siano ormai scaduti i termini per la riattivazione, il contratto rimane in vigore per le eventuali rendite integrative, mentre i premi base e i premi aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti dall'Impresa.

Art. 9 - Riscatto

A condizione che siano state versate almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni, il contraente può risolvere anticipatamente il contratto, chiedendo all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata A.R., la liquidazione del valore di riscatto. Il riscatto, totale o parziale, non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Anche nel caso in cui il contraente non abbia il diritto di riscatto per la rendita base e per la rendite aggiuntive, come previsto al precedente capoverso,

può riscattare le rendite integrative, qualora abbia effettuato versamenti liberi integrativi, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e delle rendite integrative. Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il "valor capitale" (di seguito definito) al "tasso annuale di sconto" (di seguito definito) per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento di richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto. Il valor capitale, per la rendita base, la rendita aggiuntiva e la rendita integrativa, è il prodotto tra la relativa rendita annua rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto precedente la richiesta di riscatto, come ridotta in base all'art. 8, e il coefficiente di riscatto indicato nei documenti contrattuali, stabilito in relazione al sesso e all'età dell'assicurato alla data di scadenza del contratto, maggiorato di tante volte 10,125 quanti sono gli anni tra il medesimo anniversario e la scadenza del contratto, fino ad un massimo di 50,625.

Il tasso annuale di sconto è:

- per la rendita base:
 - il 4,417%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;
 - il 3,750%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;
- per ogni rendita aggiuntiva: il 2% aumentato di una percentuale che si ricava riducendo l'1,50% nella proporzione in cui il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le frazioni di anno, sta al numero dei premi aggiuntivi pattuiti;
- per ogni rendita integrativa: il 3,750%.

Qualora l'importo del riscatto relativo alla rendita base, ad ogni rendita aggiuntiva o ad ogni rendita integrativa, calcolato come sopra, superi il capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto, l'Impresa corrisponderà immediatamente un importo pari al capitale liquidabile per il caso di morte dell'assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Le differenze verranno corrisposte alla scadenza del contratto, se l'assicurato è in vita a questa data, rivalutate annualmente in base a quanto previsto dall'art. 12. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

Art. 10 - Riattivazione: ripresa del pagamento dei premi

Entro un anno dalla data di scadenza della prima rata rimasta insoluta il contraente può chiedere la riattivazione della polizza. La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del contraente e accettazione da parte dell'Impresa. La riattivazione è in ogni caso subordinata al pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione. Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Sistema Futuro, a norma dell'art. 12, relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In ogni caso di riattivazione

l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto e il contraente non potrà incrementare il premio annuo tramite un premio aggiuntivo all'atto della riattivazione.

Art. 11 - Prestiti

Il contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dall'Impresa, nei limiti del valore di riscatto maturato. L'Impresa indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. 12 - Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata Sistema Futuro, attività d'importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico del 2%, e scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Relativamente al premio base, il contratto prevede un tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio. Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi aggiuntivi, il tasso tecnico utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio aggiuntivo sarà pagato per la prima volta.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di accumulo

Durante il periodo di durata del contratto la rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio base e dei premi aggiuntivi, sarà determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando la rendita base e ogni rendita aggiuntiva inizialmente assicurate per la misura della rivalutazione, ridotta proporzionalmente al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;
- il valore che si ricava moltiplicando la differenza tra la rendita base e ogni rendita aggiuntiva rivalutate nel periodo annuale precedente e quelle inizialmente assicurate, per la misura della rivalutazione;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni rendita integrativa rivalutata nel periodo annuale precedente, per la misura di rivalutazione. Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libe-

ro integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di godimento la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. L'incremento annuo della rendita è soggetto all'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La rivalutazione della rendita assicurata, al netto dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è acquisita in via definitiva e verrà comunicata di volta in volta.

Art. 13 - Opzioni

Alla scadenza del contratto, la rendita rivalutata dovuta vita natural durante dell'assicurato, su richiesta del contraente, potrà alternativamente:

- a) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile, in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'assicurato sia in vita;
- b) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta;
- c) essere riscattata totalmente o parzialmente. In caso di riscatto parziale l'Impresa corrisponderà al contraente l'importo riscattato e all'assicurato il valore residuo in una delle seguenti forme:
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua finché l'assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua di minore importo pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua pagabile finché l'assicurato sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona designata, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta.

Le condizioni di assicurazione della rendita certa e reversibile, i coefficienti di conversione e le modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal contraente. Il contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata all'Impresa da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

Art. 14 - Beneficiari

Il contraente designa i beneficiari per il caso di morte dell'assicurato in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in un momento successivo.

I beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:

- nel caso in cui il contraente e il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione della designazione;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei beneficiari designati.

La designazione dei beneficiari o le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.

Art. 15 - Cessione - pegno - vincolo

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa viene informata per iscritto dal contraente dell'avvenuta cessione. L'Impresa deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l'Impresa ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, le liquidazioni a titolo di recesso, di riscatto parziale o totale, di liquidazione a scadenza, richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Art. 16 - Pagamenti dell'Impresa

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti dell'Impresa quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede dell'Impresa. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti indicati nell'allegato A alle condizioni di assicurazione, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Tutte le somme dovute dall'Impresa, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte dell'Impresa stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, l'Impresa si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Art. 17 - Foro competente

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto viene convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore secondo quanto disposto dall'art. 1469 bis del codice civile.

Milano, aprile 2007

Alessandro Fabbrini
(Amministratore Delegato)



Futuro Rendita

Scheda sintetica

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio unico.

ATTENZIONE: leggere attentamente la nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.

La presente scheda sintetica non sostituisce la nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

L'Impresa d'assicurazione è DWS Vita S.p.A., di seguito l'Impresa, avente socio unico, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Asset Management Italy S.p.A., società capogruppo appartenente al Gruppo Deutsche Bank.

1.b) Denominazione del contratto

Futuro Rendita.

1.c) Tipologia di contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente, sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata "Sistema Futuro".

1.d) Durata

La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 1 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto. Non è ammesso il riscatto parziale nel corso della durata del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Futuro Rendita prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a euro 5.000.

2. Caratteristiche del contratto

Futuro Rendita è un prodotto assicurativo caratterizzato dalla finalità prevalente di costituire una

rendita permanente integrativa del reddito o della pensione dell'assicurato. Il contratto prevede inoltre una copertura assicurativa in caso di morte dell'assicurato, mediante il pagamento ai beneficiari designati di un capitale.

Una parte del premio unico versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita che sarà corrisposta alla scadenza del contratto.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella sezione F della nota informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

L'Impresa garantisce la corresponsione all'assicurato, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto, di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate.

Prestazioni in caso di decesso

Qualora l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, l'Impresa garantisce ai beneficiari designati la corresponsione di un importo pari al premio unico versato rivalutato, al netto del diritto fisso e dei caricamenti riportati nel paragrafo "Costi" della nota informativa.

Opzioni contrattuali

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

L'Impresa provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte. Tutte le forme di rendita previste dal presente contratto sono di tipo previdenziale, ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

Futuro Rendita prevede, nel corso della durata del contratto e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico pari al 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa garantisce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. La rivalutazione della rendita assicurata, al netto dell'applicazione delle imposte, è acquisita in via definitiva e si consolida annualmente.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al premio unico versato.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurate sono regolate dall'articolo 1 delle condizioni di polizza ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 9 delle condizioni di polizza.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto, in caso di riscatto al 10° anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durata, età e sesso dell'assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo e al lordo dell'imposizione fiscale. Le seguenti tabelle sono state elaborate considerando i seguenti parametri:

Livelli di premio unico: euro 5.000, euro 15.000, euro 30.000.

Durate contrattuali: pari a 20 e 25 anni.

Sesso ed età dell'assicurato: maschio e femmina di 45 e 40 anni in corrispondenza delle durate sopra definite.

Le percentuali riportate nelle due tabelle seguenti sono state calcolate esclusivamente per un periodo temporale coincidente con la durata del contratto.

Durata del contratto: 20 anni Assicurato di 45 anni

Sesso assicurato	Premio unico euro 5.000	Premio unico euro 15.000	Premio unico euro 30.000
Maschio	1,139%	1,135%	1,134%
Femmina	1,114%	1,110%	1,109%

Durata del contratto: 25 anni Assicurato di 40 anni

Sesso assicurato	Premio unico euro 5.000	Premio unico euro 15.000	Premio unico euro 30.000
Maschio	1,007%	1,004%	1,003%
Femmina	0,988%	0,985%	0,984%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Gestione Separata "Sistema Futuro"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	4,01%	3,21%	4,67%	2,50%
2003	4,13%	3,30%	3,73%	2,50%
2004	4,01%	3,21%	3,59%	2,00%
2005	4,02%	3,22%	3,16%	1,70%
2006	3,73%	2,98%	3,86%	2,00%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della nota informativa.

DWS Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Milano, aprile 2007

Alessandro Fabbrini
(Amministratore Delegato)



Futuro Rendita

Nota informativa

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio unico.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Introduzione

DWS Vita S.p.A. con la nota informativa intende fornire le informazioni preliminari necessarie al contraente per una conoscenza delle principali caratteristiche del contratto di assicurazione denominato Futuro Rendita, e quindi per una consapevole sottoscrizione della relativa proposta contrattuale.

L'Impresa raccomanda di leggere attentamente tutta la nota informativa e gli altri documenti che compongono il fascicolo informativo prima della sottoscrizione del contratto.

La nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
- C. Informazioni sulla gestione separata
- D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale
- E. Altre informazioni sul contratto
- F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

L'Impresa d'assicurazione è DWS Vita S.p.A. avente socio unico, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Asset Management Italy S.p.A., società capogruppo appartenente al Gruppo Deutsche Bank.

DWS Vita, di seguito l'Impresa, ha sede legale in Via Melchiorre Gioia n. 8, 20124 Milano - Italia, telefono +39 02 6299.1, sito internet "www.dws-vita.it", e-mail: direzione.dwsvita@db.com. L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 19130 del 1° ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1991. La società di revisione dell'Impresa è KPMG Italia S.p.A., con sede legale in via Vittor Pisani n. 5, 20124 Milano - Italia.

2. Conflitto di interessi

Per operazioni in conflitto di interessi si intendono quelle nelle quali l'Impresa abbia direttamente o indi-

rettamente un interesse in conflitto nell'operazione, anche se derivante da rapporti del Gruppo di appartenenza, dalla prestazione congiunta di più servizi, o da altri rapporti di affari propri o di imprese del Gruppo di appartenenza. In relazione al contratto Futuro Rendita il patrimonio della gestione separata Sistema Futuro è affidato in gestione a DWS Investments Italy SGR S.p.A., società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza dell'Impresa. Tale patrimonio può essere investito in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza dell'Impresa, comunque entro il limite massimo del 20%, al fine di tutelare i contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di situazioni in conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti. Inoltre l'Impresa ha stipulato accordi con società di gestione di OICR che prevedono il riconoscimento della retrocessione di parte delle commissioni di gestione applicate sugli OICR in cui è investito il patrimonio della gestione separata, entro i limiti precedentemente indicati. Si rimanda al rendiconto annuale della gestione separata Sistema Futuro per la quantificazione della parte di commissioni di gestione ricevute dall'Impresa a fronte di tali accordi, retrocesse alla gestione separata Sistema Futuro e quindi indirettamente ai contraenti. L'Impresa si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Futuro Rendita ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del contraente, tra 1 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

Una parte del premio unico versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto il premio unico versato, al netto dei costi e del premio di rischio, è utilizzato dall'Impresa per la costituzione della prestazione a scadenza di rendita annua vitalizia rivalutabile, calcolata sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie.

Futuro Rendita prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'assicurato a tale data, l'Impresa garantisce la corrispondenza all'assicurato stesso di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate. La rendita è corrisposta in modo posticipato e con periodicità annuale, con possibilità di richiesta di rateazione semestrale, trimestrale o mensile da richiedere alla scadenza del contratto.

Futuro Rendita prevede per tutta la durata del contratto e in fase di erogazione della prestazione di rendita un tasso tecnico pari al 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento del premio nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa garantisce anno per anno un rendimento minimo garantito delle

prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio unico. Gli incrementi annuali della rendita sono acquisiti in via definitiva e si consolidano annualmente.

Prestazione in caso di decesso dell'assicurato

Nel caso in cui l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, l'Impresa garantisce ai beneficiari designati dal contraente, previa richiesta scritta, la liquidazione di un capitale in euro pari al premio unico versato, al netto dei costi, rivalutato nella stessa misura e con le stesse modalità di rivalutazione previste per la prestazione di rendita sopra brevemente indicata e meglio descritta al successivo punto 5 della presente nota informativa.

4. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio unico, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L'importo del premio unico viene scelto dal contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: la rendita assicurata iniziale, la durata del contratto, la data di nascita e il sesso dell'assicurato. L'importo del premio unico non può essere inferiore a euro 5.000.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può chiedere all'Impresa la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il premio unico può essere versato in base alle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato all'Impresa;
- bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal contraente presso Deutsche Bank;
- rimborso totale o parziale di una gestione individuale di portafogli collocata da Finanza & Futuro Banca S.p.A., intestata al contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Futuro Rendita prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle condizioni di assicurazione. Tale rivalutazione si consolida annualmente in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al contraente.

A) Misura della rivalutazione

L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. La misura annua di rivalutazione è determinata:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura

di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione della rendita assicurata nel corso della durata del contratto

Nel corso del periodo di durata del contratto, la rendita rivalutata sarà determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura annua di rivalutazione.

C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di erogazione, la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura annua di rivalutazione. L'incremento annuo della rendita è soggetto all'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla sezione F contenente un progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, a fronte del premio unico versato. L'Impresa si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Per approfondimenti sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia alla lettura della sezione C della nota informativa.

6. Opzioni di contratto

Il contraente entro la data di scadenza del contratto può esercitare le seguenti opzioni, mediante richiesta scritta all'Impresa inviata tramite raccomandata A.R.:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

L'Impresa provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte.

Le condizioni di assicurazione delle rendite certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal contraente. Tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili

dopo l'inizio della loro erogazione.

L'Impresa si impegna a fornire per iscritto al contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Tale comunicazione contiene inoltre l'impegno dell'Impresa a inviare al contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo fascicolo informativo.

C. Informazioni sulla gestione separata

7. Gestione interna separata

Sistema Futuro è una gestione interna istituita da DWS Vita S.p.A. e separata dalle altre attività dell'Impresa. Tale gestione separata è disciplinata da apposito regolamento che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Denominazione della gestione: Sistema Futuro

Valuta di denominazione: euro

Finalità della gestione: conservazione del patrimonio e suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo.

Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Composizione della gestione: prevalentemente in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR istituiti e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza.

Peso degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del

Gruppo di appartenenza: massimo 20% del patrimonio della gestione.

Stile gestionale adottato: le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi.

La gestione degli attivi di Sistema Futuro è stata affidata a DWS Investments Italy SGR S.p.A., con sede legale in via M. Gioia n. 8 - 20124 Milano - Italia.

La società di revisione della gestione separata è KPMG Italia S.p.A. con sede legale in Via Vittor Pisani n. 5 - 20124 Milano - Italia.

Per eventuali ulteriori informazioni sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia al regolamento della gestione allegato al presente fascicolo e che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul premio unico versato gravano i seguenti costi:

Diritto fisso

6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.

Caricamenti

I caricamenti sono determinati in funzione della durata contrattuale. Nelle tabelle seguenti sono riportati i caricamenti riferiti a ciascuna durata contrattuale, fermi restando i vincoli di durata e di età di Futuro Rendita riportati al punto 3 della nota informativa. L'Impresa si impegna a comunicare il costo riferito alle specifiche caratteristiche contrattuali del contraente nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Durate contrattuali	Caricamenti
1 anno	2,2%
2 anni	2,5%
3 anni	2,9%
4 anni	3,3%
5 anni	3,6%
6 anni	4,0%
7 anni	4,3%
8 anni	4,7%

Durate contrattuali	Caricamenti
9 anni	5,1%
10 anni	5,4%
11 anni	5,6%
12 anni	5,8%
13 anni	6,0%
14 anni	6,2%
da 15 a 40 anni	6,3%

8.1.2. Costi per riscatto

Il valore di riscatto del contratto si calcola scontando il capitale ridotto (definito al punto 12) al "tasso annuale di sconto" del 3,750% per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale ridotto, definito al punto 12, per le diverse durate residue espresse in anni interi:

Durata residua in anni interi	Valori percentuali	Durata residua in anni interi	Valori percentuali
39	22,87%	19	19,18%
38	22,70%	18	18,69%
37	22,71%	17	18,15%
36	22,72%	16	17,56%
35	22,70%	15	16,93%
34	22,66%	14	16,25%
33	22,61%	13	15,52%
32	22,54%	12	14,73%
31	22,44%	11	13,89%
30	22,33%	10	12,98%
29	22,19%	9	12,02%
28	22,02%	8	10,99%
27	21,83%	7	9,89%
26	21,61%	6	8,72%
25	21,36%	5	7,47%
24	21,09%	4	6,15%
23	20,78%	3	4,74%
22	20,43%	2	3,25%
21	20,05%	1	1,67%
20	19,64%	0	0,00%

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata

Percentuale trattenuta dall'Impresa sul rendimento annuo conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro

Max 20%

9. Regime fiscale

Tassazione del premio

Il premio unico versato non è soggetto a tassazione. I premi corrisposti per il pagamento di assicurazioni sulla vita - limitatamente alla sola componente che, essendo destinata alla copertura del rischio sulla vita umana, è denominata premio di rischio - danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Il premio di rischio è evidenziato nel documento di polizza.

Tassazione delle prestazioni liquidabili

Rendita

I rendimenti maturati, sia in fase di costituzione della rendita sia in fase di erogazione, vengono tassati annualmente, applicando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmen-

te pari al 12,50%, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Capitale

Il capitale corrisposto in caso di decesso dell'assicurato non è soggetto a tassazione.

E. Altre informazioni sul contratto

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve, e quindi ne ha conoscenza, la comunicazione scritta di accettazione della proposta da parte dell'Impresa, a condizione che il premio unico versato risulti esigibile per l'incasso e che il contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, insieme all'assicurato, se persona diversa. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

11. Risoluzione del contratto

Il contratto si scioglie solo a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- riscatto totale del contratto da parte del contraente.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo all'Impresa di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali esercitate entro la data di scadenza del contratto.

12. Riscatto

Il contraente può risolvere anticipatamente il contratto, mediante richiesta scritta all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il diritto di riscatto può essere esercitato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto. Il riscatto, totale o parziale, non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Il valore di riscatto del contratto si ottiene scontando al tasso annuo del 3,750%, per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto, il capitale ridotto determinato in base a quanto di seguito previsto. Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data di ricevimento della richiesta del riscatto, per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla scadenza del contratto. Il suddetto coefficiente viene maggiorato di tante volte 10,125 quanti sono gli anni mancanti alla scadenza del contratto, calcolati a partire dall'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data di ricevimento della richiesta del riscatto, con un massimo di 50,625.

Qualora l'importo del riscatto, calcolato come sopra, superi il capitale pagabile in caso di decesso dell'assicurato alla data di ricezione della richiesta di riscatto, l'Impresa corrisponderà immediatamente un importo pari al capitale liquidabile per il caso di decesso dell'assicurato. La differenza, rivalutata annualmente, sarà corrisposta dall'Impresa alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'assicurato. Il contratto è riscattabile fino alla data di scadenza del contratto. A tale data, il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale epoca, per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione al sesso e all'età dell'assicurato alla scadenza del contratto. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

Per informazioni sui valori di riscatto è possibile rivolgersi a: DWS Vita S.p.A., Ufficio Gestione Portafoglio, via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano, telefono 02 6299.1, fax 02 6299.4381, e-mail: clienti.dwsvita@db.com.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto totale ottenga un capitale inferiore al premio unico versato.

Si rinvia al progetto esemplificativo riportato nella sezione F per avere un prospetto di sviluppo dei valori di riscatto. Inoltre, per conoscere i valori di riscatto riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

13. Revoca della proposta

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta medesima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca ha effetto nei confronti dell'Impresa, se comunicata all'Impresa stessa prima della conclusione del contratto. In tale caso, l'Impresa si impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta, l'importo del premio versato dal contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

14. Diritto di recesso

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso, il contratto si risolve e l'Impresa non è più obbligata alla prestazione. L'Impresa rimborsa al contraente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso, l'importo del premio unico versato, al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a euro 6.

15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate all'Impresa relative all'esercizio di diritti riconosciuti al contraente, all'assicurato, ai beneficiari caso morte e agli aventi diritto dalle condizioni di assicurazione devono essere corredate della documentazione indicata nell'allegato A delle condizioni di assicurazione.

L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Impresa, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, l'Impresa esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. Decorsi tali termini e a partire dai termini stessi, sono dovuti agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale dell'Impresa entro le ore 13.00. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

16. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa sono redatti in lingua italiana.

18. Impignorabilità e insequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Impresa in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: DWS Vita S.p.A., Ufficio Gestione Portafoglio, Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano, fax 02.6299.4381, e-mail: reclami.dwsvita@db.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile per il contraente

L'Impresa si impegna, su richiesta del contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione separata Sistema Futuro e, relativamente a questa ultima, il prospetto riportante la composizione degli attivi. Tale documentazione è disponibile anche sul sito Internet dell'Impresa "www.dws-vita.it".

21. Informativa in corso di contratto

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informa-

zioni contenute in nota informativa o nel regolamento della gestione separata Sistema Futuro intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

L'Impresa si impegna, altresì, a comunicare al contraente le variazioni intervenute ad essa afferenti e ogni altra variazione relativa al contratto.

L'Impresa si impegna a inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- importo del premio unico versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente, sotto forma di tasso tecnico, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione è determinata:
 - moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
 - diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
 - scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'Impresa è tenuta a corrispondere**, in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo del premio, delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:**A) Tasso di rendimento minimo garantito (sotto forma di tasso tecnico)**

Tasso di rendimento minimo garantito: 2%

Età dell'assicurato: 40 anni; sesso dell'assicurato: M

Durata: 25 anni

Anni trascorsi	Premio unico (*)	Premio unico netto (**)	Rendita assicurata rivalutata a fine anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.000	4.875	499	4.994	3.325
2	-	-	499	4.994	3.450
3	-	-	499	4.994	3.579
4	-	-	499	4.994	3.713
5	-	-	499	4.994	3.853
6	-	-	499	4.994	3.997
7	-	-	499	4.994	4.147
8	-	-	499	4.994	4.303
9	-	-	499	4.994	4.464
10	-	-	499	4.994	4.631
11	-	-	499	4.994	4.805
12	-	-	499	4.994	4.985
13	-	-	499	4.994	5.172
14	-	-	499	4.994	5.366
15	-	-	499	4.994	5.567
16	-	-	499	4.994	5.776
17	-	-	499	4.994	5.993
18	-	-	499	4.994	6.217
19	-	-	499	4.994	6.451
20	-	-	499	4.994	6.692
21	-	-	499	4.994	6.900
22	-	-	499	4.994	7.113
23	-	-	499	4.994	7.333
24	-	-	499	4.994	7.559
25	-	-	499	4.994	7.792

(*) Il premio unico è comprensivo del diritto fisso di euro 6.

(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 13 anni.

B) Ipotesi di rendimento finanziario

Tasso di rendimento finanziario: 4%

Aliquota di retrocessione: 80%; tasso di rendimento retrocesso: 3,20%

Età dell'assicurato: 40 anni; sesso dell'assicurato: M

Durata: 25 anni

Anni trascorsi	Premio unico (*)	Premio unico netto (**)	Rendita assicurata rivalutata a fine anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.000	4.875	505	4.994	3.364
2	-	-	511	5.053	3.532
3	-	-	517	5.113	3.707
4	-	-	523	5.173	3.892
5	-	-	529	5.234	4.085
6	-	-	535	5.296	4.289
7	-	-	542	5.358	4.502
8	-	-	548	5.421	4.726
9	-	-	554	5.485	4.961
10	-	-	561	5.550	5.208
11	-	-	568	5.616	5.467
12	-	-	574	5.682	5.739
13	-	-	581	5.749	6.024
14	-	-	588	5.817	6.324
15	-	-	595	5.885	6.639
16	-	-	602	5.955	6.969
17	-	-	609	6.025	7.316
18	-	-	616	6.096	7.679
19	-	-	623	6.168	8.061
20	-	-	631	6.241	8.462
21	-	-	638	6.315	8.828
22	-	-	646	6.389	9.208
23	-	-	653	6.464	9.605
24	-	-	661	6.541	10.018
25	-	-	669	6.618	10.448

(*) Il premio unico è comprensivo del diritto fisso di euro 6.

(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

DWS Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.

Milano, aprile 2007

Alessandro Fabbrini
(Amministratore Delegato)



Futuro Rendita

Condizioni di assicurazione

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio unico.

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle condizioni di assicurazione, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dall'Impresa;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

L'Impresa garantisce la corresponsione all'assicurato di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutabile, pagabile in rate posticipate, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto e fintanto che l'assicurato rimarrà in vita. In alternativa al pagamento annuale della rendita, il contraente può chiedere all'Impresa, alla scadenza del contratto e mediante richiesta scritta, che la rendita sia corrisposta in modo posticipato e con rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

Nel caso in cui l'assicurato deceda prima della scadenza del contratto, l'Impresa garantisce ai beneficiari designati, previa richiesta scritta, un capitale assicurato pari all'importo del premio unico versato, al netto dei costi, rivalutato secondo la misura e le modalità di rivalutazione previste per la prestazione di rendita ai sensi dell' articolo 9 delle condizioni di assicurazione.

Art. 2 - Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo versamento all'Impresa, in un' unica soluzione e in via anticipata da parte del contraente, di un premio unico. Il contraente si impegna a versare il premio unico al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L'importo lordo del premio unico non può essere inferiore a euro 5.000.

Art. 3 - Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve comunicazione scritta dell'accettazione da parte dell'Impresa, a condizione che il premio unico versato risulti esigibile per l'investimento e che il contraente abbia firmato il modulo di proposta insieme all'assicurato se persona diversa.

Art. 4 - Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal contraente all'Impresa saranno restituite

entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio unico versato al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a 6 euro.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 1 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. La durata del contratto è indicata in polizza. Il contratto si scioglie solo a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- riscatto totale del contratto da parte del contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo all'Impresa di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali esercitate entro la data di scadenza del contratto.

Art. 6 - Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

L'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e gli 80 anni compiuti (età assicurativa). Le dichiarazioni rese da contraente e dall'assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. L'inesattezza delle dichiarazioni del contraente comporta l'applicazione, da parte dell'Impresa, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 7 - Riscatto

Il contraente può risolvere anticipatamente il contratto chiedendo all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata A.R., la liquidazione del valore di riscatto. Il riscatto, totale o parziale, non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il diritto di riscatto può essere esercitato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto. Il valore di riscatto nel corso della durata contrattuale si ottiene scontando al tasso annuo del 3,750%, per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto, il capitale ridotto. Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita annua quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data di ricevimento della richiesta del riscatto, per il coefficiente indi-

cato in polizza stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla scadenza del contratto. Il suddetto coefficiente viene maggiorato di tante volte 10,125 quanti sono gli anni mancanti alla scadenza del contratto, calcolati a partire dall'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data di ricevimento della richiesta del riscatto, con un massimo di 50,625. Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di decesso dell'assicurato a tale data, verrà liquidato un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di decesso dell'assicurato, mentre la differenza verrà corrisposta alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell'assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto nell'art. 11, punto A).

Alla scadenza del contratto, qualora l'assicurato sia in vita a tale data, il contratto è riscattabile e il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale epoca, per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla scadenza del contratto. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

Art. 8 - Prestiti

Il contraente può ottenere prestiti dall'Impresa, nei limiti del valore di riscatto maturato. L'Impresa indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. 9 - Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata Sistema Futuro, attività d'importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno lordo della gestione separata Sistema Futuro. Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico del 2%, e scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione della rendita assicurata nel corso della durata del contratto

Nel corso del periodo di durata del contratto, la rendita rivalutata è determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione

C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di erogazione, la rendita annua vitalizia rivalutata è determinata sommando alla ren-

dita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura annua di rivalutazione. L'incremento annuo della rendita è soggetto all'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La rivalutazione della rendita assicurata, al netto dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è acquisita in via definitiva e verrà comunicata di volta in volta.

Art. 10 - Opzioni

Alla scadenza del contratto, la rendita rivalutata dovuta vita natural durante dell'assicurato, su richiesta del contraente, potrà alternativamente:

- a) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile, in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'assicurato sia in vita;
- b) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta;
- c) essere riscattata totalmente o parzialmente. In caso di riscatto parziale l'Impresa corrisponderà al contraente l'importo riscattato e all'assicurato il valore residuo in una delle seguenti forme:
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua finché l'assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua di minore importo pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua pagabile finché l'assicurato sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona designata, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta.

Le condizioni di assicurazione delle rendite certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal contraente. Il contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata all'Impresa da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

Art. 11 - Beneficiari

Il contraente designa i beneficiari per il caso di morte dell'assicurato in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in un momento successivo.

I beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:

- nel caso in cui il contraente e il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione della designazione;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei beneficiari designati.

La designazione di beneficiari o le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testa-

mento, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.

Art. 12 - Cessione - pegno - vincolo

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa viene informata per iscritto dal contraente dell'avvenuta cessione. L'Impresa deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l'Impresa ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, le liquidazioni a titolo di recesso, di riscatto parziale o totale, di liquidazione a scadenza, richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Art. 13 - Pagamenti dell'Impresa

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti dell'Impresa quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede dell'Impresa. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti indicati nell'allegato A alle condizioni di assicurazione, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Tutte le somme dovute dall'Impresa, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte dell'Impresa stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della rata. Trascorsi tali termini, l'Impresa si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Art. 14 - Foro competente

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto viene convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore secondo quanto disposto dall'art. 1469 bis del codice civile.

Milano, aprile 2007

Alessandro Fabbrini
(Amministratore Delegato)



Sistema Futuro

Regolamento della gestione separata

- 1) L'Impresa ha istituito una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Impresa, denominata Sistema Futuro, di seguito chiamata Fondo. La valuta di denominazione del Fondo è l'euro. Le finalità perseguite con la gestione del Fondo sono la conservazione del patrimonio e un suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una modalità di rivalutazione legata al rendimento del Fondo. La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) L'Impresa investe il patrimonio del Fondo, prevalentemente, in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte del patrimonio potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR. L'investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza non potrà superare il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo. Le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. Nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e al fine di ridurre il rischio operativo, l'Impresa ha la facoltà di conferire deleghe gestionali a soggetti autorizzati alla gestione di patrimoni, ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dal presente regolamento. In tal caso l'Impresa è sempre direttamente responsabile nei confronti dei contraenti per l'attività di gestione del Fondo.
- 3) La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 27.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.
- 4) Il rendimento annuo del Fondo, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, vale a dire al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa. Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consisten-

za media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre del medesimo anno.

- 5) Il Fondo potrà essere fuso con altri fondi istituiti e gestiti dall'Impresa e che abbiano caratteristiche simili e analoghi criteri di gestione. L'Impresa procede alla fusione tra Fondi soltanto per motivi particolari, tra i quali: aumentare l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze organizzative, ridurre eventuali effetti negativi sui contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'eventuale fusione sarà, in ogni caso, realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per i contraenti e senza soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. L'Impresa si impegna ad informare i contraenti, qualora gli aspetti connessi alla fusione abbiano rilievo per i contraenti medesimi.
- 6) L'Impresa si riserva di apportare al punto 4) quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale e assicurativa.

Futuro Rendita

Glossario

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Caricamenti

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa d'assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dall'Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa di assicurazione deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative all'Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni di assicurazione.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa d'assicurazione deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Allegato A

Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a DWS Vita S.p.A.

Il presente allegato costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione di Futuro Rendita a premio annuo e Futuro Rendita a premio unico.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso DWS Vita S.p.A. - Servizio Clienti, Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano - Italia;
- sul sito internet dell'Impresa www.dws-vita.it;
- presso la rete dei promotori finanziari Finanza & Futuro Banca S.p.A.;
- sul sito internet del collocatore www.finanzaefuturo.it.

L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata all'Impresa è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.

A) Recesso dal contratto

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsti dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento.

B) Riscatto totale della rendita assicurata con corresponsione del valor capitale

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsti, dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento;
- copia di documento di identità dell'assicurato;

C) Scadenza del contratto e opzioni per ottenere il pagamento della rendita assicurata in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
 - b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
 - c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sarà in vita;
- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con la precisazione della percentuale di reversibilità; per il caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con la precisazione del numero di anni (5 o 10) di rendita certa e del beneficiario in caso di morte dell'assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa;
 - copia di documento di identità dell'assicurato;
 - certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite ed alla presenza di promotore finanziario);

- copia di documento di identità della persona designata;
- certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
- dati anagrafici della persona designata;
- lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata.

D) Riscatto parziale della rendita assicurata alla scadenza del contratto con corresponsione del relativo valor capitale e pagamento della rendita residua o eventuale opzione in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
 - b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate all'assicurato finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
 - c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sarà in vita;
- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con la precisazione dell'importo di rendita da riscattare e della percentuale di reversibilità; per il caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con la precisazione del numero di anni (5 o 10) di rendita certa e del beneficiario in caso di morte dell'assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa;
 - copia di documento di identità dell'assicurato;
 - certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
 - copia di documento di identità della persona designata;
 - certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
 - dati anagrafici della persona designata;
 - lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata.

E) Decesso dell'assicurato

- originale della richiesta di liquidazione inviata a mezzo raccomandata A.R., firmata dall'avente diritto (dai beneficiari o, se esistenti, dal vincolatario e/o creditore pignoratizio), mediante la quale si comunica all'Impresa l'avvenuto decesso dell'assicurato e la relativa data;
- certificato di morte dell'assicurato rilasciato dalle competenti Autorità;
- originale di polizza ed eventuali appendici emesse dall'Impresa o dichiarazione di smarrimento;
- atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, al Cancelliere del Tribunale o ad un Notaio, previo giuramento di testimoni, dove è indicato, sempreché l'assicurato non risulti persona diversa dal contraente, se quest'ultimo abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, quali siano eventualmente i beneficiari, la loro età e capacità di agire. In caso di esistenza di testamento, l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido. Qualora non esista testamento, nell'atto di notorietà andranno specificati gli eredi le-

gittimi, indicandone le generalità, l'età e la capacità di agire;

- in caso di testamento valido, copia conforme all'originale completata dal relativo verbale di pubblicazione redatto da un Notaio;
- in caso di beneficiari minori di età, interdetti o inabilitati, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante, con espresso esonero per l'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;
- dati anagrafici dei beneficiari caso morte;
- lettera informativa e consenso ai sensi del D. Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) dei beneficiari caso morte.

PAGINA
BIANCA



Soluzione Futuro - Futuro Rendita

Proposta di assicurazione sulla vita

n.

Luogo e data _____

Contraente

CODICE CLIENTE	CAT.	TITOLO	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	SESSO	ST. CIV.
COGNOME / DENOMINAZIONE SOCIALE			NOME		
DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE		COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA			PROV.
TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	LUOGO DEL RILASCIO		DATA DEL RILASCIO	
TIPO VIA	INDIRIZZO DI RESIDENZA			NUMERO CIVICO	
COMUNE			LOCALITA		
C.A.P.	PROV.	STATO	CITTADINANZA	PREFISSO	TELEFONO

Domicilio del rapporto se diverso da indirizzo di residenza

Chiedo che il documento di polizza e tutta la corrispondenza/documentazione siano inviati al seguente recapito:

PRESSO					
TIPO VIA	INDIRIZZO				NUMERO CIVICO
COMUNE			LOCALITA		
C.A.P.	PROV.	STATO	Firma del contraente		

È VIETATO FISSARE IL DOMICILIO DI RAPPORTO PRESSO IL PROMOTORE FINANZIARIO.

Assicurando

SULLA MIA VITA VITA DEL SIGNOR:

CODICE CLIENTE	CAT.	TITOLO	CODICE FISCALE	SESSO	ST. CIV.
COGNOME			NOME		
DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA			PROV.
TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	LUOGO DEL RILASCIO		DATA DEL RILASCIO	
TIPO VIA	INDIRIZZO DI RESIDENZA			NUMERO CIVICO	
COMUNE			LOCALITA		
C.A.P.	PROV.	STATO	CITTADINANZA		

Beneficiari caso morte

In caso di morte dell'assicurato, designo quali beneficiari della polizza:

- il coniuge in vita alla data del decesso dell'assicurato o, in mancanza, i figli dell'assicurato, in parti uguali, in vita alla data del decesso dell'assicurato
 gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali il contraente

In caso di designazione di beneficiari diversi da quelli sopra indicati, il contraente deve allegare dichiarazione scritta indirizzata all'Impresa contenente le seguenti informazioni: dati anagrafici della/e persona/e designata/e (cognome e nome - denominazione sociale se persona giuridica - comune di nascita - sede legale se persona giuridica - data di nascita - indirizzo di residenza) e la percentuale di ripartizione della prestazione caso morte.

Oggetto della proposta

FUTURO RENDITA - Assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita

A PREMIO ANNUO A PREMIO UNICO

Durata del contratto in anni (in lettere _____) Prestazione iniziale assicurata € . . ,
(indicare importo della rendita iniziale assicurata)

Spazio riservato al promotore finanziario o all'incaricato di sede, per identificazione e regolarità dell'operazione

RETE	CODICE	Cognome e nome del promotore finanziario o dell'incaricato di sede	Firma del promotore finanziario o dell'incaricato di sede
------	--------	--	---

Premio e modalità di pagamento all'atto della sottoscrizione

PREMIO ANNUO

FRAZIONAMENTO SEMESTRALE

FRAZIONAMENTO MENSILE*

€ . . ,

Indicare l'importo del premio lordo annuo o della rata lorda semestrale o della rata lorda mensile.

*La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità, ed inoltre determina l'obbligo di attivare una procedura di pagamento automatico mediante addebito automatico in conto (RID) per la cui attivazione allego l'apposita modulistica.

Premio lordo versato all'atto della sottoscrizione della proposta

€ . . ,

Caricamenti € . . ,

Il contraente versa in conto premio l'importo indicato che, al momento della emissione della polizza, sarà imputato a premio di assicurazione.

Sul premio annuo e sul premio unico versato sono applicati i seguenti costi, dettagliatamente rappresentati al paragrafo "Costi" della nota informativa: i caricamenti, il diritto fisso e gli interessi di frazionamento, in caso di scelta di rateazione del premio annuo. Il contraente può esercitare il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di accettazione della proposta inviata dall'Impresa, mediante raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. L'Impresa rimborsa al contraente l'importo del premio versato, al netto del diritto fisso di € 6 destinato alla copertura delle spese di emissione del contratto, in caso di esercizio del diritto di recesso.

ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE non trasferibile all'ordine di DWS VITA S.p.A.

Il versamento in contanti è vietato.

Gli assegni devono essere NON TRASFERIBILI all'ordine di DWS VITA S.p.A.

Tipo Assegno		Numero	Banca Emittente/Trassata	Piazza
<input type="checkbox"/> Banc.	<input type="checkbox"/> Circ.			
<input type="checkbox"/> Banc.	<input type="checkbox"/> Circ.			

BONIFICO BANCARIO a favore del c/c n° 63006 intestato a DWS Vita S.p.A., presso Deutsche Bank S.p.A. - Sportello Q - Milano - ABI 3104 - CAB 1620, che vi autorizzo a richiedere, per mio nome e conto, addebitando il c/c intrattenuto presso Deutsche Bank S.p.A.

numero c/c ABI 3104 CAB

RIMBORSO per pari importo, richiesto in data odierna mediante compilazione dell'apposito modulo, dalla seguente gestione individuale di portafogli collocata da Finanza & Futuro Banca S.p.A.

Gestione

Codice rapporto

Secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, il contratto è concluso quando il contraente riceve comunicazione scritta di accettazione della proposta da DWS Vita S.p.A..

Dichiarazioni dell'assicurando

L'assicurando dichiara di prestare il proprio consenso, in conformità a quanto disposto dall'Art. 1919 del Codice Civile, alla stipula di un contratto di assicurazione sulla propria vita.

Firma per esteso e leggibile dell'assicurando*

Relativamente al trattamento dei dati personali, l'assicurando dichiara che gli è stata consegnata e illustrata l'informativa di cui all'art.13 del Codice Privacy.

Firma per esteso e leggibile dell'assicurando*

*Apporre la firma solo se assicurando e contraente sono persone diverse.

Dichiarazioni del contraente

In relazione al contratto di assicurazione Futuro Rendita di cui la presente proposta costituisce parte integrante, il contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo. Il contraente dichiara altresì di avere ricevuto, preso conoscenza e accettare le condizioni contrattuali di Futuro Rendita.

Firma per esteso e leggibile del contraente

Relativamente al trattamento dei dati personali, il contraente dichiara che gli è stata consegnata e illustrata l'informativa di cui all'art.13 del Codice Privacy.

Firma per esteso e leggibile del contraente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare specificamente, dopo averne preso conoscenza, i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:

di Futuro Rendita a premio annuo - Art.2 Versamento del premio, Art.3 Mancato versamento del premio, Art.5 Revoca della proposta e recesso dal contratto, Art.7 Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato, Art.8 Riduzione, Art.9 Riscatto, Art.16 Pagamenti dell'Impresa.

di Futuro Rendita a premio unico - Art.2 Versamento del premio, Art.4 Revoca della proposta e recesso dal contratto, Art.6 Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato, Art.7 Riscatto, Art.13 Pagamenti dell'Impresa.

Firma per esteso e leggibile del contraente



DWS VITA S.p.A. con socio unico
Via Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano - Tel. +39 02 6299.1 - Fax +39 02 6299.4381 - Capitale Sociale € 30.300.000 i.v. - CF/PI 09893370156
R.E.A. n. 1324159 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Dec. Min. Industria, Commercio e Artigianato 1° ottobre 1991
(G.U. 14 ottobre 1991 n. 241) - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della DeAM Italy S.p.A..

Proposta di assicurazione sulla vita
SOLUZIONE FUTURO - FUTURO RENDITA

FAC-SIMILE

DWS Vita S.p.A. con socio unico
Via Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano
Tel. +39 02.6299.1 - Fax +39 02.6299.4381
Capitale Sociale: € 30.300.000 i.v.
CF/PI 09893370156 - R.E.A. n. 1324159
Impresa autorizzata all'esercizio
delle Assicurazioni con Dec. Min. Industria,
Commercio e Artigianato 1° ottobre 1991
(G.U. 14 ottobre 1991 n. 241)
Soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della DeAM Italy S.p.A.

www.dws-vita.it

mod. 361 - ed. 04 | 2007